

perchè sarebbe la locuzione che tutti li comprenderebbe.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

**MARCORA.** Subito dopo votato l'articolo 21, io aveva ieri accennato alla convenienza di un articolo aggiuntivo, diretto a far obbligo all'agente delle imposte di spedire alle Giunte comunali, non soltanto l'estratto del ruolo dei contribuenti, ma altresì un elenco nominativo di tutti coloro i quali, sebbene contribuenti effettivi e diretti, non sono però iscritti sotto il loro nome nel ruolo.

Io alludeva a tutte quelle persone i cui redditi sono denunziati nelle forme degli articoli 16 e 17 della legge d'imposta di ricchezza mobile vigente, a tutte quelle persone, cioè, che vanno sotto nome di commessi, agenti e simili, pei quali la tassa è anticipata, con diritto di rivalsa, dai proprietari che soli figurano nei ruoli. Tali persone sono, come dissi, contribuenti effettivi, ma a termini della legge vigente sull'imposta di ricchezza mobile, non sarebbe possibile ottenere certificati al loro nome o trovare i loro nomi nei ruoli.

Si possono però facilmente trovare nelle denunzie degli stabilimenti da cui dipendono, epperò se si vuole che le Giunte comunali tengano conto di tali individui nella verifica delle liste e che nessuno di essi possa essere ingiustamente privato del mezzo di far valere il proprio titolo di censo, è necessario, come io propongo, che gli agenti delle tasse siano obbligati a redigerne uno speciale elenco.

La sede naturale d'una disposizione di questo genere era, lo ripeto, subito dopo l'articolo 21, ma non avendone ieri pronto il testo, ho creduto, per non ritardare la discussione di questa proposta di legge, di rimandarne la presentazione all'articolo 41, che mi pareva ne prestasse l'opportunità. Se non che, meditando l'argomento, ho stimato utile di dividere, per maggiore esattezza di disposizione, la proposta in due parti, l'una delle quali, come articolo speciale, da collocarsi immediatamente dopo l'articolo 21, sancisce l'obbligo per gli agenti delle tasse di redigere e spedire gli elenchi dei contribuenti da me indicati, e l'altra, come aggiunta all'articolo 41, sancisce l'obbligo per gli agenti di rilasciare pei contribuenti stessi i certificati.

Quest'ultima parte della mia proposta figura nella nota degli emendamenti, che la Camera ha sott'occhio, come prima. Ma è naturale ch'essa debba approvarsi nel solo caso in cui sia approvato l'altra che figura nelle note stesse come seconda, e aggiungo anzi, che se quest'ultima fosse dalla Camera accolta, potrebbesi fors'anco far senza del resto; perchè l'articolo 41, una volta completato l'articolo 21, prov-

vederebbe sufficientemente allo scopo che io mi propongo.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha udito, l'onorevole Marcora propone un articolo aggiuntivo da posporci all'articolo da collocarsi.

Quest'articolo è il seguente:

« L'agente delle imposte dovrà inoltre spedire senza spesa agli uffici comunali un elenco nominativo dei contribuenti i di cui redditi siano stati denunziati nelle forme prescritte dagli articoli 16 e 17 della legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile, pubblicata con regio decreto 24 agosto 1877. »

Poi avverto la Commissione che l'onorevole Grimaldi ha ritirato il suo emendamento.

Ora do facoltà di parlare all'onorevole Chimirri.

**CHIMIRRI.** (*Della Commissione*) Con l'articolo 41 la Commissione ebbe in animo di stabilire il principio della gratuità in tutti i procedimenti relativi alle cause elettorali, e di riunire così le controversie alle quali ha dato luogo l'applicazione della legge vigente presso alcune Corti del regno. Si volle agevolare in ogni modo l'esercizio del diritto elettorale. Con tale intendimento la Commissione volle espressamente enumerare in detto articolo tutti quegli atti e procedimenti i quali sono relativi all'esercizio di così preziosa franchigia; tanto vero che, essendosi presentato dall'onorevole Grimaldi un emendamento col quale si aggiungevano le domande, che nel nostro articolo non erano espressamente annoverate, fummo solleciti di accettare l'aggiunta. L'onorevole Luchini, col primo dei suoi emendamenti, esprime con una forma sintetica e complessa il concetto da noi espresso con forma analitica, perciò la Commissione non ha difficoltà di accettarlo; solo che vorrei pregare l'onorevole proponente di guardare se non sia il caso di completare il suo emendamento, aggiungendo qualche parola, la quale renda chiaro il pensiero, che l'esenzione della tassa del bollo e della tassa di registro si estenda tanto ai procedimenti amministrativi che ai giudiziari, acciò la formula da lui adottata per soverchio laconismo non induca qualche dubbio.

La Commissione accetta ugualmente il secondo emendamento proposto dall'onorevole Luchini allo scopo di dare agevolezza a coloro i quali a fine elettorale avessero bisogno di richiedere gli estratti dei ruoli.

Gli esattori sono più vicini ai contribuenti; ed in continuo contatto con essi; onde in pratica riuscirà più facile agli interessati ottenere da essi gli accennati estratti, senza costringerli a farne domanda agli agenti delle imposte, i cui uffici sono meno numerosi e spesso lontani dai comuni rurali.